

11 MAR. 2003  
26 MAR. 2003



N. 41 del registro deliberazioni

# Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 7 MARZO 2003

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO .**

L'anno duemilatre addì SETTE del mese di MARZO alle ore 12,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 6101 del 25.02.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

**Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE**

e dai seguenti Consiglieri:

- |                |                      |                  |
|----------------|----------------------|------------------|
| 1) AGOSTINELLI | Donato               | 13) DI CERBO     |
| 2) BORRILLO    | Ugo                  | 14) FELEPPA      |
| 3) BOSCO       | Egidio               | 15) FURNO        |
| 4) BOZZI       | Giovanni Angelo Mosé | 16) GITTO        |
| 5) CAPOCEFALO  | Spartico             | 17) LAVORGNA     |
| 6) CENICCOLA   | Amedeo               | 18) LOMBARDI     |
| 7) COLETTA     | Antonio              | 19) MASTROCINQUE |
| 8) CRETA       | Ferdinando           | 20) MENEHELLA    |
| 9) D'AMBROSIO  | Mario Carmine        | 21) MOLINARO     |
| 10) DAMIANO    | Nicola               | 22) PETRUCCIANO  |
| 11) DE GENNARO | Giovanni             | 23) TESTA        |
| 12) DE LIBERO  | Emmanuele            | 24) VISCUSI      |

CLERICO  
Michele  
Romeo  
Vincenzo  
Antimo  
Paolo F.G.  
Giovanni  
Giovanni  
Giovanni  
Fernando  
Cosimo  
Giovanni

ORIGINALI AGLI ATTI  
SE NE TRASMETTA UN  
COPIA ADI UFFICI  
Din. AAGE/PERS.  
Presidenza  
(solo copie)  
e mano  
IL SEGRETARIO GENERALE  
11.4.03

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE

Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 18 Consiglieri, ed il Presidente della Giunta.

Risultano assenti i Consiglieri: 7 - 9 - 11 - 17 - 18 - 24

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori SPATAFORA - BORRELLI - LAMPARELLI - NISTA - RAZZANO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL PRESIDENTE

sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra brevemente il contenuto.

Riferisce, altresì, che sulla stessa la I Commissione Consiliare si é espressa come da parere allegato sotto il n. 2).

Al termine, nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti e votanti 19 (18 Consiglieri + Presidente), la proposta viene approvata all'unanimità.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Visto l'esito dell'eseguita votazione;
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1)

## DELIBERA

- APPROVARE, come approva, l'allegato Regolamento costituito da n. 16 articoli, che disciplina l'attivazione ed il funzionamento del Difensore Civico della Provincia di Benevento, nel rispetto delle norme contenute nel titolo IX, capo II, dello Statuto.

---

Al termine il Presidente dichiara sciolta la seduta. Sono le ore 14,10.

**Verbale letto e sottoscritto**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to come all'originale

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
F.to come all'originale

N. 156

**Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO

11 MAR. 2003

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio ANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 11 MAR. 2003 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li - 1 APR. 2003

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 1 APR. 2003

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, 1 APR. 2003

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to come all'originale

Per copia conforme all'originale

Benevento, li - 1 APR. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio ANNELLA)



1)

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

**OGGETTO**    **REGOLAMENTO PER L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.**

L'ESTENSORE

[Signature]

L'ASSESSORE

[Signature]

IL CAPO UFFICIO

\_\_\_\_\_

ISCRITTA AL N. 2  
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. \_\_\_\_\_  
Contrari N. \_\_\_\_\_

APPROVATA CON DELIBERA N. 61 del 27 MAR. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

Su Relazione PRESIDENTE MASTROENRICO

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L. \_\_\_\_\_

di L. \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_

Progr. n. \_\_\_\_\_

Progr. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Esercizio finanziario 200\_\_

Esercizio finanziario 200\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## IL PRESIDENTE

RIFERISCE che lo Statuto dell'Ente al titolo IX, capo II, prevede l'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico al fine di contribuire a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione provinciale, nonché delle aziende speciali e delle istituzioni dell'Ente, delle società di capitali di cui la Provincia di Benevento detenga quote, e degli enti pubblici e privati convenzionati, nei limiti della materia oggetto della convenzione.

CHE il presente regolamento costituito da n.16 articoli, nel rispetto delle norme sopra indicate, disciplina l'attivazione ed il funzionamento del Difensore Civico della Provincia di Benevento.

NEL RAPPRESENTARE la necessità di dotare l'Ente di tale Ufficio, informa che il presente regolamento è stato inviato, in data 4 c.m., al Presidente della Commissione Affari Istituzionali per il relativo esame.

PROPONE:

APPROVARE, l'allegato regolamento costituito da n.16 articoli, che disciplina l'attivazione ed il funzionamento del Difensore Civico della Provincia di Benevento, nel rispetto delle norme contenute nel titolo IX, capo II, dello Statuto.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

---

---

---

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

**FAVOREVOLE**

oppure contrario per i seguenti motivi:

---

---

---

Alla presente sono uniti n. \_\_\_\_\_ intercalari e n. \_\_\_\_\_ allegati per complessivi n. \_\_\_\_\_  
facciate utili.

Data \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

---



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

parere -----

CONTRARIO

---

---

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

---

2)



# PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE AFFARI GENERALI  
U.O. CONSIGLIO

9112 26 SET. 2002

## La 1<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2002 il giorno 26 del mese di SETTEMBRE

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere CLEMENTE DI CERRO

sull'oggetto: "REGOLAMENTO PER L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO"

~~espose~~

~~relazione~~

(omissis...) espone, a maggioranza di voti FARERE  
FAVOREVole con la deliberazione del Consiglio

Espresso il quale per esente favorevole propone  
che tra i requisiti di cui all'art. 5 del

"Regolamento" tra le cause di ineleggibilità, vengano  
inserti coloro i quali svolgono o hanno svolto  
qualunque tipo di attività politica; inoltre,  
ritiene di predisporre un avviso pubblico per la



***PROVINCIA di BENEVENTO***

REGOLAMENTO

PER

L'UFFICIO DEL  
DIFENSORE  
CIVICO

# Sommario

ARTICOLO 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	PAG. 3
ARTICOLO 2	ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO.....	PAG. 3
ARTICOLO 3	FUNZIONI.....	PAG. 3
ARTICOLO 4	ELEZIONE.....	PAG. 4
ARTICOLO 5	REQUISITI, CAUSE OSTATIVE.....	PAG. 5
ARTICOLO 6	DURATA IN CARICA.....	PAG. 5
ARTICOLO 7	DECADENZA.....	PAG. 6
ARTICOLO 8	REVOCA.....	PAG. 6
ARTICOLO 9	DIMISSIONI DALLA CARICA.....	PAG. 7
ARTICOLO 10	COMPETENZE ECONOMICHE.....	PAG. 7
ARTICOLO 11	INTERVENTI.....	PAG. 7
ARTICOLO 12	INTERVENTO D'UFFICIO .....	PAG. 8
ARTICOLO 13	AMBITI DI COMPETENZA.....	PAG. 8
ARTICOLO 14	RELAZIONE CON GLI ORGANI.....	PAG. 9
ARTICOLO 15	ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO .....	PAG. 9
ARTICOLO 16	ENTRATA IN VIGORE.....	PAG.10

## ARTICOLO 1 (Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina l'attivazione ed il funzionamento del Difensore Civico della Provincia di Benevento nel rispetto delle norme contenute nel titolo IX, Capo II, dello Statuto.

## ARTICOLO 2 (Istituto del Difensore Civico)

1. E' istituito presso la Provincia di Benevento il Difensore Civico con il compito di garante dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'Amministrazione Provinciale, nonché delle aziende speciali e delle istituzioni dell'Ente, delle società di capitali di cui la Provincia di Benevento detenga quote, e degli enti pubblici e privati convenzionati, nei limiti della materia oggetto della convenzione.

2. L'Ufficio del Difensore Civico é affidato ad un cittadino, eletto secondo le norme dello Statuto e del presente Regolamento, al fine di perseguire, attraverso l'istituto della Difesa Civica, le finalità di interesse pubblico indicate dalla Legge.

3. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non é sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale agli organi della Provincia.

## ARTICOLO 3 (Funzioni)

1. Il Difensore Civico, nei limiti e secondo le modalità del presente Regolamento:

- a. Assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi dei cittadini singoli o associati, anche attraverso una specifica informazione sull'attività della Provincia e sui tempi e modalità delle varie procedure;
- b. Propone, in relazione ai problemi che gli vengono sottoposti, le soluzioni che, nell'ambito dell'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, ritenga più idonee e conformi alla correttezza ed efficienza dell'attività amministrativa;
- c. Vigila sull'applicazione del diritto d'accesso alla informazione e alla partecipazione.

2. Le funzioni del Difensore Civico sono esercitate nei confronti dell'attività dell'Amministrazione - suoi Uffici e Servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione - di enti, istituzioni e aziende anche consortili, da essa dipendenti ovvero di enti ed aziende con partecipazione di capitale provinciale, per assicurare che il procedimento amministrativo segua regolarmente il suo corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

3. L'intervento del Difensore Civico avviene d'ufficio o su istanza di soggetti singoli o associati.

4. Il Difensore Civico se rileva, nell'esercizio delle sue funzioni, eventuali irregolarità, negligenze, abusi, disfunzioni o ritardi nei confronti dei cittadini, le segnala ai competenti organi della Provincia di Benevento, suggerendo ogni mezzo o rimedio che ritenga opportuno adottare.

5. Il Difensore Civico esercita, altresì, ai sensi dell'art. 127 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, il controllo,

nei limiti delle illegittimità denunciate, sulle deliberazioni della Giunta Provinciale e del Consiglio Provinciale che riguardano:

- a. Appalti e affidamenti di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b. Dotazioni organiche e relative variazioni;
- c. Assunzioni del personale.

Tale controllo viene esercitato quando 1/4 dei Consiglieri Provinciali assegnati ne fa richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, entro 10 gg. dall'affissione all'Albo Pretorio delle deliberazioni di cui sopra.

Il Difensore Civico:

1. Se ritiene la deliberazione legittima, archivia la richiesta dandone comunicazione al primo sottoscrittore.
2. Se ravvisa, in via preliminare, l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del controllo eventuale (quando la richiesta è sottoscritta da un numero di Consiglieri inferiore ad 1/4, oppure riguarda materie non assoggettabili al controllo ex art. 127 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000) dichiara il non luogo a procedere dando, parimenti, comunicazione al soggetto di cui al punto 1.
3. Se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Presidente della Giunta se trattasi di deliberazione adottata dalla Giunta Provinciale, o al Presidente del Consiglio se trattasi di delibera adottata dal Consiglio Provinciale, ed in entrambi i casi, al Segretario Generale entro 15 gg. dalla richiesta, invitando i rispettivi Organi deliberanti ad eliminare i vizi riscontrati. Dal ricevimento della richiesta, è sospesa l'efficacia dell'atto ed a cura del Segretario Generale ne è data immediata comunicazione al servizio interessato. Qualora il Consiglio Provinciale non ritenga di modificare la propria deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Analogamente la Giunta Provinciale, qualora non ritenga di modificare il proprio deliberato, deve confermarlo con atto motivato.

#### ARTICOLO 4 (Elezione)

1. Il Difensore Civico viene eletto, dal Consiglio Provinciale col voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, tra i cittadini di provata esperienza professionale nel campo giuridico amministrativo. Il voto, limitatamente ad un solo nominativo, viene espresso in forma segreta. Dopo due votazioni infruttuose, tenutesi in due distinte sedute, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La votazione si effettua sulla base di una lista bloccata presentata al Consiglio dal suo Presidente, su designazione dei singoli capigruppo, comprendente i candidati che a conclusione di formale procedura di riscontro, sono risultati in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

3. Una Commissione tecnica, costituita dal Segretario Generale che la presiede, dal Dirigente AA.GG. - Personale con funzione anche di segretario verbalizzante e da un Dirigente dell'Area Amministrativa nominato dal Segretario Generale, almeno cinque giorni prima della seduta consiliare, verifica la sussistenza dei requisiti per la nomina e redige apposito verbale nel quale sono esplicitati i motivi delle eventuali esclusioni. Tale verbale, che accompagna la presentazione della lista al Consiglio, viene consegnato al Presidente del Consiglio almeno 24 ore prima della seduta.

4. Il Presidente della Provincia, tempestivamente informato dal Presidente del Consiglio, comunica alla persona interessata, l'elezione a Difensore Civico invitandola a presentare entro 10

giorni dichiarazione di sussistenza dei requisiti di eleggibilità alla carica, nonché dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere all'ufficio conferitogli secondo le Leggi, lo Statuto ed il Regolamento.

5. Il Difensore Civico entra in carica dal momento in cui ha reso la formale dichiarazione indicata nel precedente comma.

## **ARTICOLO 5** **(Requisiti, Cause ostative)**

1. Il Difensore Civico é scelto fra i cittadini laureati, di età non inferiore ai 40 anni, residenti nell'ambito provinciale, aventi comprovate competenze giuridico - amministrative, e che, per preparazione, professionalità, ed esperienze diano garanzie di indipendenza, obiettività e imparzialità nell'espletamento delle relative funzioni, tra:

- coloro che sono in possesso di un'esperienza, almeno quinquennale, maturata negli ultimi dieci anni nell'area amministrativa della P.A., svolta ai massimi livelli e, comunque, non inferiore a quella prevista per le qualifiche Dirigenziali o figure professionali equiparate;
- gli avvocati iscritti all'Albo Provinciale da almeno 15 anni;
- gli ex magistrati.

2. Non sono eleggibili alla carica:

- a. coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità, per le elezioni a Consigliere provinciale a norma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.";
- b. i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e delle Comunità Montane in carica;
- c. i funzionari e i dipendenti della Provincia, gli amministratori e dipendenti di Enti, Aziende, Istituzioni, Società e Consorzi comunque dipendenti o sovvenzionati dalla Provincia, ovvero compresi nell'area di svolgimento dell'attività del Difensore Civico;
- d. i membri di organismi direttivi nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
- e. i dipendenti statali e di enti pubblici in attività;
- f. gli amministratori della Provincia, gli amministratori e i dipendenti delle aziende speciali e di istituzioni, gli amministratori di enti o società a partecipazione provinciale, nonché i revisori dei conti della Provincia;
- g. i consulenti che prestino la propria opera per la Provincia.
- h. coloro che hanno carichi pendenti e/o condanne penali per reati contro la P.A. ovvero gravemente infamanti o sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza anche non definitive.

## **ARTICOLO 6** **(Durata in carica)**

1. Il Difensore Civico dura in carica 5 anni, ovvero sino al termine del mandato amministrativo del Presidente. Può essere rieletto per una sola volta ma non immediatamente. Almeno 90 gg. prima

della scadenza del mandato, il Presidente del Consiglio, su richiesta del Presidente della Provincia, convoca il Consiglio per l'elezione del nuovo Difensore Civico.

2. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore salvo i casi di revoca o decadenza di cui ai seguenti articoli.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Provinciale, le funzioni del Difensore Civico sono prorogate fino all'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale che provvederà all'elezione del successore secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

## ARTICOLO 7 (Decadenza)

1. Qualsiasi cittadino elettore può sollevare una causa di incompatibilità e/o ineleggibilità presentando un motivato ricorso scritto al Presidente del Consiglio che, entro 30 gg., convoca la Conferenza dei Capigruppo.

2. Il Presidente del Consiglio, valutate le contestazioni, se non vi sono elementi di palese infondatezza, invita il Difensore Civico a rimuovere le incompatibilità sollevate ovvero a produrre elementi e memorie in propria difesa nel termine di 10 gg. Entro i successivi 10 gg., il Presidente del Consiglio, ascoltato, se del caso, il Difensore Civico, archivia il procedimento, oppure rimanda al Consiglio Provinciale per la pronuncia dell'eventuale decadenza con le modalità previste per la sua elezione.

3. Il Consiglio Provinciale entro 30 gg. dalla pronuncia di decadenza, procede all'elezione di un nuovo Difensore Civico, con le stesse modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

4. Costituiscono cause di decadenza la condanna definitiva per delitti non colposi, nonché l'accettazione di candidature ad elezioni politiche e/o amministrative su tutto il territorio nazionale.

## ARTICOLO 8 (Revoca)

1. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi e ripetute violazioni di leggi o per accertata inefficienza o per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio, sulla base di una mozione presentata da 2/3 dei Consiglieri assegnati.

2. La mozione di revoca, previa acquisizione delle deduzioni da formularsi da parte del Difensore Civico entro il termine di 15 gg. dalla relativa notifica, deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e dallo stesso discussa entro i successivi 30 gg.

3. La revoca è deliberata dal Consiglio mediante votazione segreta con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Ove approvata, il Difensore Civico cessa dalle sue funzioni dal giorno successivo a quello in cui la delibera di revoca gli è stata notificata.

4. L'elezione del nuovo Difensore Civico deve effettuarsi entro 30 gg. dall'approvazione della deliberazione di revoca con le stesse modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 9**

### **(Dimissioni dalla carica)**

1. Il Difensore Civico cessa dalla carica, oltre che per il compimento del periodo di durata previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento anche per revoca e decadenza, verificandosi le condizioni di cui agli articoli precedenti, nonché per dimissioni volontarie.

2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto dall'interessato al Presidente del Consiglio Provinciale. Devono essere assunte al protocollo della Provincia nella medesima giornata di presentazione. Sono irrevocabili e necessitano di presa d'atto del Consiglio. Nel frattempo i poteri del Difensore Civico dimessosi, sono prorogati.

3. L'elezione del nuovo Difensore Civico deve effettuarsi entro 30 gg. dalla presa d'atto, con le stesse modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

4. In caso di morte o di impedimento permanente nell'esercizio delle funzioni l'elezione del Difensore Civico dovrà avvenire entro 30 gg. dal verificarsi della morte o dell'evento impeditivo con le stesse modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 10**

### **(Competenze Economiche)**

Al Difensore Civico spetta un'indennità di carica, pari ad 1/3 di quella spettante al Presidente della Provincia oltre il rimborso delle spese di viaggio, se dovute.

## **ARTICOLO 11**

### **(Interventi)**

1. Il Difensore Civico interviene:

- a. A richiesta di singoli soggetti interessati o Associazioni e formazioni sociali;
- b. D'ufficio secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

2. La richiesta di cui al comma 1), lett. a), deve essere formulata per iscritto, in carta libera con l'esatta individuazione del richiedente, dell'oggetto e dei motivi della richiesta. Nel secondo caso la richiesta è verbalizzata dall'Ufficio.

3. Qualora da una preliminare istruttoria da esaurirsi entro 10 gg. il Difensore Civico ritenga che l'istanza sia infondata o, comunque, che la richiesta che ne forma oggetto non necessita del suo intervento, ne dispone l'archiviazione informandone l'interessato.

4. Per contro, qualora il Difensore Civico ritenga che l'istanza sia fondata, ne avvia l'istruttoriaandone comunicazione al Presidente, al Segretario Generale e al Dirigente del Settore competente, che entro 10 gg. dovrà individuare ed a sua volta comunicare al Difensore Civico il funzionario tenuto ai successivi adempimenti collaborativi.

5. Salvo i casi più semplici e, pertanto definibili in tempi brevi e comunque non oltre 30 gg. alla presentazione dell'istanza, per i casi proceduralmente più complessi il termine di definizione della pratica può essere stabilito, di volta in volta, dal Difensore Civico d'intesa con il funzionario assegnato, e comunque non oltre 60 gg. L'intesa stabilirà, altresì, le modalità che garantiscono il

diritto del Difensore Civico ad ottenere, tempestivamente, copia di atti e documenti ed ogni notizia ritenuta utile, nonché ad intervenire efficacemente nel procedimento amministrativo così come previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

6. Determinati i tempi di definizione della pratica e concordati gli interventi, il Difensore Civico ne dà comunicazione, con i propri motivati rilievi qualora lo ritenga necessario, all'interessato, al Presidente, al Segretario Generale ed al responsabile della struttura competente. La procedura si esaurisce con la comunicazione da parte del responsabile della struttura competente al Difensore Civico dell'avvenuta definizione della pratica nel termine concordato.

7. Il Difensore Civico, a sua volta, dovrà comunicare le conclusioni raggiunte all'interessato.

8. Il Difensore Civico può segnalare al Presidente, al Segretario Generale e al Direttore Generale se nominato, qualsiasi inosservanza delle norme procedurali di cui sopra, con l'indicazione del nominativo del funzionario o dei funzionari responsabili per i provvedimenti di competenza. Adotta la stessa procedura quando rileva ostacoli ingiustificati, ritardi nella comunicazione delle informazioni degli atti richiesti, rifiuti dei dipendenti a collaborare all'esercizio delle funzioni di difesa civica.

9. Se nel corso della propria azione, il Difensore Civico viene a conoscenza di fatti costituenti reati, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria a pena di decadenza dall'incarico.

10. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza, anche dopo la cessazione dalla carica.

11. La Conferenza dei Capigruppo, potrà in qualsiasi momento chiedere al Difensore Civico di presentare una relazione in ordine alle procedure aperte ed in corso di definizione, nonché di quelle definite.

## **ARTICOLO 12** **(Intervento d'Ufficio)**

1. Oltre che a richiesta dei soggetti indicati dall'art. 11 alla lettera a), del presente Regolamento, il Difensore Civico può intervenire d'ufficio qualora nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni ed inefficienze nell'attività e nei comportamenti dell'Amministrazione, sempre al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità

2. Degli interventi d'ufficio il Difensore Civico dà sollecite informazioni al Presidente, al Segretario Generale ed al Dirigente del Settore competente.

3. Il Difensore Civico può esercitare tutti i poteri istruttori previsti dal precedente articolo 11.

4. Il Difensore Civico dà specifica notizia dei risultati conseguiti attraverso il suo intervento con la relazione di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 13** **(Ambiti di competenza)**

1. Non possono ricorrere al Difensore Civico i Consiglieri e gli Assessori Provinciali nell'esercizio delle rispettive funzioni.

2. Non rientrano nelle competenze del Difensore Civico le materie riservate dalle disposizioni vigenti al pubblico impiego.

3. Il Difensore Civico sospende ogni intervento sui fatti ove sia intervenuta l'autorità giudiziaria.

4. Il Difensore Civico qualora ritenga che l'istanza ricevuta rientri nelle competenze di altro Difensore Civico, regionale o comunale, la trasmette ai rispettivi Uffici, dandone comunicazione all'interessato.

5. Qualora l'oggetto dell'istanza rientri nella competenza di altri Enti, il Difensore Civico ne informa il richiedente.

6. A richiesta dei Comuni della Provincia di Benevento, possono essere stipulate apposite convenzioni con i Comuni stessi per affidare al Difensore Civico Provinciale le funzioni del Difensore Civico Comunale. Nelle suddette convenzioni vanno specificati i termini del servizio e gli oneri che vengono assunti dal Comune che ne fa richiesta, nel rispetto dei principi stabiliti nel presente Regolamento per quanto attiene i diritti e le attribuzioni al Difensore Civico.

#### ARTICOLO 14 (Relazione con gli Organi)

1. Il Difensore Civico rimette al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale ed alle Amministrazioni convenzionate, entro il 31 marzo di ogni anno, dettagliata relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità e formulando, altresì, osservazioni, suggerimenti volti a garantire efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici provinciali.

2. La data della prima seduta utile di Consiglio Provinciale nella quale sarà illustrata e discussa la relazione del Difensore Civico, nonché l'esito delle risultanze della stessa, dovranno essere comunicati a cura del Presidente del Consiglio, a tutti i Comuni della Provincia per l'affissione all'Albo Pretorio.

3. Il Presidente del Consiglio e le Commissioni Consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

4. Il Difensore Civico è ascoltato su sua richiesta, in ordine ai problemi particolari inerenti l'esercizio delle sue funzioni, dalla Giunta e dalle Commissioni Consiliari.

#### ARTICOLO 15 (Organizzazione dell'Ufficio)

1. L'Ufficio del Difensore Civico, è istituzionalmente collegato al Consiglio Provinciale, ha sede presso il Consiglio stesso e può svolgere le sue funzioni anche in sedi decentrate. I locali devono essere adeguati al prestigio delle funzioni che debbono esservi esercitate, e idonei all'accesso e all'attesa del pubblico.

2. Il Dirigente AA.GG. - Personale, d'intesa con il Difensore Civico, provvede ad assegnare allo stesso il personale occorrente per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

3. I Dirigenti competenti, d'intesa con il Difensore Civico, provvedono a dotare l'Ufficio di adeguati mezzi ed attrezzature nell'ambito delle dotazioni assegnate.

4. Il personale di cui al precedente comma opera alle dipendenze funzionali del Difensore Civico a cui risponde per l'attività svolta. Alle spese d'ufficio del Difensore Civico si provvede mediante stanziamento in apposito capitolo del bilancio annuale di previsione.

5. La notifica di atti e provvedimenti viene effettuata dal Messo Provinciale o tramite il servizio postale nazionale.

#### **ARTICOLO 16** **(Entrata in vigore)**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'esecutività della relativa delibera di approvazione